



**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA**

Memoria ENEA

nell'ambito dell'esame del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 - Misure urgenti per contrastare gli
effetti economici e umanitari della crisi ucraina (A.S. 2564)

Ing. Gilberto Dialuce
Presidente ENEA

Senato della Repubblica
Commissioni VI (Finanze e Tesoro)
e X (Industria, commercio e turismo)
Roma, 12 aprile 2022

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatrici e Senatori

grazie per l'invito a rappresentare il contributo che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, ente pubblico di ricerca posto sotto la vigilanza del Ministero per la Transizione Ecologica, nell'ambito della propria missione di supporto alla trasformazione del sistema produttivo verso un'economia verde e digitale attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative per l'energia e l'economia circolare, può fornire ai lavori delle Commissioni Riunite all'esame del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*.

Il decreto fornisce in particolare una serie di misure per il sostegno a imprese e famiglie per l'aumento dei costi energetici ed il contrasto all'aumento dei prezzi dei carburanti, e in tale contesto ENEA ritiene indispensabile sottolineare che un comportamento più consapevole e razionale nell'uso della risorsa energetica possa contribuire immediatamente e senza alcun costo per il sistema alla riduzione delle bollette energetiche.

Con l'occasione si informa che ENEA ha anche allo studio una analisi sui risparmi di gas che possono essere conseguiti, nell'attuale scenario di possibile crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, sia durante il prossimo periodo estivo, agendo sulla regolazione degli impianti di condizionamento, sia soprattutto durante il prossimo periodo invernale con una riduzione delle temperature per il riscaldamento e soprattutto delle ore ammesse di riscaldamento per le diverse fasce climatiche, che porterebbero a un risparmio complessivo di alcuni miliardi di gas, con effetti utili sia per la riduzione della dipendenza dal gas russo, sia sulla minore necessità di riempimento degli stoccaggi nazionali di gas nel periodo Aprile – Ottobre, con conseguente riduzione anche dei prezzi del gas per il sistema italiano.

Di seguito, l'analisi delle singole disposizioni su temi rientranti nelle competenze ENEA:

Art. 21 - Disposizioni in materia di economia circolare

L'articolo 21 del D.L. in esame introduce novità in tema di “digestato equiparato” al fine di agevolare l'utilizzo agronomico in sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi. La norma prevede, in particolare, il riconoscimento come fertilizzante del digestato prodotto a seguito del trattamento di alcuni sottoprodotti e scarti, che attualmente sono classificati come rifiuti/effluenti, rinviando ad un

successivo decreto ministeriale, da emanare entro il 21 aprile 2022, di normare le caratteristiche di qualità e le modalità di impiego agronomico del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del DM n.5046 del 25 febbraio 2016.

Attualmente, lo smaltimento del digestato avviene secondo le norme regionali collegate con il DM n.5046/2016 prevedendo il suo spandimento al campo in linea con i PUA (Piani Utilizzazione Agronomica) e nel rispetto dei limiti imposti dalla direttiva nitrati in termini di quantità massime di azoto derivante da effluenti di allevamento applicabili per ettaro. Con la proposta assimilazione del digestato ad un fertilizzante, ai sensi dell'art.21 del D.L. n.21/2022, viene conferita al digestato la caratteristica di prodotto, esentandolo pertanto dall'attuale regime autorizzativo.

L'art.21 del D.L. n.21/2022 presenta, a nostro parere, l'aspetto positivo di contribuire agli obiettivi dichiarati in ottica di economia circolare, favorendo l'impiego della sostanza organica e degli elementi nutrienti contenuti nel digestato ai fini agronomici. Tuttavia, riteniamo che occorra fare in modo da garantire comunque le tutele ambientali di cui alla direttiva nitrati, atte ad evitare contaminazioni da nitrati di acquiferi sotterranei, in particolar modo nelle aree definite "sensibili", dove l'apporto di azoto ammissibile per ettaro è ridotto (criticità al momento presente per via della abrogazione, operata dal comma 3 dell'art 21 del D.L. n.21/2022, del capo IV bis del Titolo IV del Dm n.5046/2016).

La abrogazione di alcuni punti del DM n.5046/2016 da parte del D.L. n.21/2022 (cfr. art 21 comma 3) crea dal punto di vista della tecnica legislativa qualche incertezza (per esempio sulla efficacia e vigenza delle attuali norme regionali per l'utilizzo agronomico del digestato), oltre a lasciare un rilevante vuoto normativo, nelle more dell'emanazione del nuovo decreto attuativo.

Riteniamo infine fondamentale che venga salvaguardata la tutela della salute, garantendo caratteristiche di qualità delle sostanze e dei materiali da cui si ottiene il digestato equiparato, nonché la sicurezza del prodotto finale per il suo impiego come fertilizzante.

Art. 23 - Revisione prezzi

In merito all'art. 23 riteniamo che quanto proposto provi a gestire gli effetti degli anomali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, peraltro in linea con precedenti analoghi provvedimenti.

Osserviamo tuttavia che:

- Sarebbe auspicabile specificare quale sia la percentuale di aumento dei prezzi unitari – se è la stessa già prevista per il 2021 o meno - che fa scattare la condizione di “giusta causa” per la sospensione delle opere, su che baseline si rilevi tale aumento e se la sospensione delle opere sia relativa solo ad opere pubbliche o anche ad opere da committenti privati.



- Occorre individuare un limite temporale a fronte del quale i lavori debbano comunque essere portati a compimento, ovvero ribanditi per consentirne la realizzazione da parte di altre imprese, ovvero ricalcolati per incorporare nel budget previsto gli aumenti di prezzo rilevati.
- In merito al par.4 “Con decreto direttoriale 11 novembre 2021, pubblicato nella G.U. del 23/11/2021, n. 279, sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali e dei prodotti da costruzione”, andrebbe chiarito se ci si riferisce ai materiali e prodotti finiti per costruzione, come sembra, o alle materie prime componenti.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti